



# CITTA' DI CASTROVILLARI

Ordinanza N° 42

## IL SINDACO

CONSIDERATO che nei giorni 30 Aprile, 1, 2, 3 Maggio 2018 si svolgono in questa Città i tradizionali festeggiamenti della Madonna del Castello, patrona della città, e del Crocifisso;

TENUTO CONTO che tale manifestazione, consuetudinariamente, attrae notevole partecipazione di pubblico, nonché la presenza di diversi operatori commerciali su aree pubbliche che producono richiesta di occupazione di spazi pubblici al fine di poter esitare i loro prodotti;

PRESO ATTO degli adempimenti da porre in essere ai fini del soddisfacimento delle esigenze di safety e security, per come rappresentate dal Commissariato di P.S. nella riunione svoltasi il giorno 12.04.2018, nel caso la installazione dei banchi di vendita coinvolga gli stessi luoghi degli anni precedenti ;

RITENUTO di non variare i luoghi tradizionalmente deputati allo svolgimento della manifestazione adempiendo agli obblighi indicati dal Commissariato di P.S. in materia di safety e security;

CONSIDERATO che il pomeriggio del 30 aprile si svolgono i festeggiamenti religiosi con la consueta processione della Santa Patrona nelle strade centrali della città e ,pertanto, al fine di dare il massimo risalto alla manifestazione religiosa , nel giorno 30 aprile non potranno essere installati i tradizionali banchi di vendita ;

RITENUTO , conseguentemente , di consentire l'occupazione degli spazi pubblici dall' 1 al 3 maggio;

VISTI gli articoli 28, commi 15 e 16°, e 29, commi 2 e 3, del D.lgs n 114 del 31/03/98, limitatamente alla parte in cui ai comuni viene data facoltà di determinare tipologie merceologiche e stabilire limiti e divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e per motivi di pubblico interesse;

VISTA la disponibilità degli spazi pubblici in relazione alle esigenze della viabilità veicolare e pedonale secondo le indicazioni espresse dal Comando di Polizia Locale;

VISTI gli articoli 3, 13 e 14 della legge regionale 18/99;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs..267/2000

Viste le proprie precedenti ordinanze

## ORDINA

1. In occasione dei festeggiamenti della Madonna del Castello e del Crocefisso , e precisamente dal 01.05.2018 al 03/05/2018, i posteggi destinati agli operatori commerciali su aree pubbliche e ai titolari di licenza ai sensi degli articoli 68 e/o 121 del TULPS devono essere assegnati nel modo seguente:

**A) Corso Garibaldi:**

Lato destro: dall'intersezione stradale di C.so L. Saraceni fino all'intersezione con Via U. Foscolo con esclusione della Piazza XXV Luglio (Piazza Municipio) fino all'intersezione con Via E. Turco .I banchi di vendita posti sulla sede stradale non dovranno superare la profondità di m. 4 (quattro);

Lato sinistro dall'intersezione di Via R. Salerni fino all'intersezione di Via Giuseppe Pace e dall'intersezione di Via L. Perretti fino all'intersezione con Via Dionisio Baratta installando i banchi di vendita sul marciapiedi;

**B) Via Roma** laddove vi siano spazi compatibili con l'allogazione di posteggi;

**C) Piazzale antistante lo stadio "Mimmo Rende"**

Gli orari che gli operatori dovranno osservare sono così determinati :

**MARTEDI' 1 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00**

**MERCOLEDI' 2 maggio dalle ore 16.00 alle ore 24.00**

**GIOVEDI' 3 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00-**

**Giovedì 3 maggio, fermo restando quanto sopra stabilito, e' obbligatoria la chiusura di tutti banchi di vendita dalle 19.00 alle 20.00 al fine di consentire un agevole deflusso della processione del Crocefisso .**

Il numero massimo di posteggi assegnabili e' pari a 54 così suddivisi: N. 6 settore alimentare – N. 38 settore non alimentare – N. 4 spettacoli viaggianti - N. 6 per la somministrazione di alimenti e bevande precisando che nel Piazzale antistante lo stadio "Mimmo Rende" puo' essere assegnato N. 1 posteggio, tra quelli assegnabili, con preferenza per la somministrazione di alimenti e bevande..

La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata ai sensi del punto 3 del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche, e del punto 5 del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 03.08.2016 per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" recepiti dalla Regione Calabria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 391 del 13.10.2016, prendendo in esame le domande pervenute entro la data dell'12.4.2018.

E' consentito ai soli titolari di attività commerciali in sede fissa di prodotti alimentari che intendono produrre SCIA temporanea per la somministrazione all'interno del proprio locale di vendita, l'occupazione temporanea di suolo pubblico dello spazio antistante il proprio esercizio nei limiti dimensionali compatibili con i posteggi e il transito pedonale.

2. Gli operatori commerciali su aree pubbliche del settore alimentare potranno alienare i prodotti limitatamente alle seguenti tipologie di merci: frutta secca, dolci e torroni, somministrazione di alimenti e bevande;

Gli operatori commerciali su aree pubbliche del settore non alimentare potranno alienare i prodotti limitatamente alle seguenti tipologie di merci: Libri, bigiotteria, giocattoli e gadget, prodotti di artigianato etnico e locale;

3. E' fatto divieto di impianti ed installazioni di stands con uso di animali vivi di qualsiasi specie e natura, tanto se destinati alla vendita quanto a doni o a premi;

4. Chiunque viola le limitazioni e i divieti dei punti 2 e 3 sarà punito ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, del D. Lgs. N° 114 del 31 marzo 1998, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 516,00 a Euro 3.098,00.

Il Comando della Polizia Locale curerà l'esecuzione delle assegnazioni come predisposte dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Agricoltura - Insediamenti Produttivi - Commercio - Fiere e Mercati, nonché la predisposizione della opportuna segnaletica.

Gli agenti della Forza Pubblica e chiunque spetti per legge, sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.

CHE LA STESSA SIA TRASMESSA CON PEC A::

- Commissariato della Polizia di Stato (Castrovillari) [comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it)
- Comando Compagnia Carabinieri (Castrovillari); [tcs22164@pec.carabinieri.it](mailto:tcs22164@pec.carabinieri.it)
- Comando Tenenza Guardia di Finanza (Castrovillari); [cs1290000p@pec.gdf.it](mailto:cs1290000p@pec.gdf.it)

E notificata a

- Comando Polizia Locale (Castrovillari);
- Comando VV. FF. (Castrovillari),
- Al Responsabile del Servizio Ambiente per quanto di competenza (SEDE)
- Al Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio (SEDE)
- Al Responsabile Servizio Agricoltura - Insediamenti Produttivi - Commercio - Fiere e Mercati (sede)

Dalla Residenza Municipale, addì 19.04.2018

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Rosalba Miraglia



IL SINDACO  
Avv. Domenico Lo Polito